



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n. 3 dei 01/12/2015 - 14/01/2016 Udienza pubblica del 01/12/2015
Massima n. 1:	<p>Titolo Finanza Pubblica – Ricorso promosso dalla Regione Siciliana – carente individuazione delle disposizioni ritenute viziate da illegittimità – inammissibilità.</p> <p>Testo Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, co.508 della legge 27/12/13, n.147 (Legge di Stabilità 2014) in riferimento all'art.36 dello Statuto della Regione Siciliana ed in relazione all'art.2, co.1° del D.P.R. n.1074/65, poiché la Regione Siciliana omette di precisare nel ricorso (salvo che per il contributo di solidarietà prorogato) quali siano le specifiche entrate ad essa devolute dalle norme statutarie e di attuazione che si assumono indebitamente sottratte dalla norma impugnata, non consentendo, in tal modo, di verificare la sussistenza della legittimità della riserva erariale per le entrate derivanti dai decreti legge nn. 138 e 201 del 2011.</p>
NOTE:	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 1, co.508 della legge 27/12/2013, n.147</p> <p>Parametri costituzionali Art.36 dello Statuto della Regione Siciliana</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. 2, co.1° D.P.R. 26/07/1965, n.1074 decreto-legge 13/08/2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n.148 decreto-legge 06/12/2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n.214 Trattato sulla stabilità (Fiscal Compact) sottoscritto a Bruxelles il 2/03/2012, ratificato con legge 23/07/2012, n.114 Artt. n. 34 e n.35 della legge 11/03/1953, n.87</p>



<p>Massima n. 2:</p>	<p>Titolo Finanza Pubblica – ricorso promosso dalla Regione Siciliana – carenza di adeguata motivazione – inammissibilità</p> <p>Testo Non è ammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 508 e 590 della legge 27/12/2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) promossa dalla Regione Siciliana in riferimento agli artt. 20 e 43 dello Statuto, nonché agli artt. nn. 81, co.6°, 97, co.1° e 119 poiché – come da costante giurisprudenza della Corte – i termini della questione di legittimità costituzionale devono essere ben identificati ed adeguatamente motivati (e ciò assume maggiore rilevanza nei giudizi diretti rispetto a quelli incidentali) mentre, nel ricorso in esame, la Regione Siciliana si è invece limitata ad assumere la violazione delle norme sopracitate e la conseguente sottrazione di risorse utilizzabili per l'esercizio delle proprie funzioni.</p>
<p>NOTE:</p>	<p>Atti oggetto del giudizio Art. 1, commi 508 e 590 della legge 27/12/2013, n. 147</p> <p>Parametri costituzionali Artt. n.20 e n. 43 dello Statuto della Regione Siciliana Artt. nn. 81, co.6°, 97, co.1° e 119 Cost.</p> <p>Altri parametri e norme interposte legge 24/12/2012, n.243 decreto-legge 13/08/2011 n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n.148 decreto-legge 6/12/2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n.214 Trattato sulla stabilità (Fiscal Compact) sottoscritto a Bruxelles il 2/03/2012 e ratificato con legge 23/07/2012, n.114</p>
<p>Massima n.3</p>	<p>Titolo Finanza Pubblica – Ricorso promosso dalla Regione Siciliana – riserva allo Stato del gettito delle entrate erariali – requisiti – non fondata</p> <p>Testo Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 508 in combinato disposto con il comma 590 dello stesso articolo, promossa dalla Regione Siciliana in riferimento all'art. 36 dello Statuto ed in relazione all'art.2 , co.1° del D.P.R. n.1074/65 in quanto la riserva allo Stato del contributo di solidarietà previsto dal suindicato comma 590 soddisfa tutte le condizioni previste dalle norme che si assumono violate : essa ha, infatti, natura tributaria, risolvendosi in un'aliquota aggiuntiva rispetto al reddito imponibile IRPEF e, quindi, in una sovraimposta; trattasi di una “nuova” entrata, essendo appunto aggiuntiva e bastando – come da costante giurisprudenza della Corte – un atto</p>



	<p>impositivo nuovo per considerarla tale (il comma 590 appunto) ; infine risulta integrata la specificità della destinazione poichè l'art. 1 al comma n.508 prevede che il gettito di tale entrata venga impiegato per la copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantirne la riduzione, nella misura e nei tempi stabiliti dal Trattato di Bruxelles del 2/03/2012, ratificato con legge 23/07/2012, n.114.</p>
	<p>Atti oggetto del giudizio Art.1, comma 508, della legge 27/12/2013, n.147, in combinato disposto con il comma n.590 del medesimo articolo</p> <p>Parametri costituzionali Art. n.36 dello Statuto della Regione Siciliana</p> <p>Altri parametri e norme interposte Art. n.2, co.1° del D.P.R. n. 1074/65 decreto-legge 13/08/2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/09/2011, n.148 decreto-legge 6/12/2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/12/2011, n.214 Trattato di Bruxelles sulla stabilità (Fiscal Compact) del 2/03/2012, ratificato con legge 23/07/2012, n.114</p>

Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista
Visto: Avv. Beatrice Fiandaca

